


Città dell'Aquila

Prot n° 0123031 del 11/12/2017

USCITA



IL SINDACO DELL'AQUILA

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Iacobucci n.4

67100 L'Aquila

protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Pierluigi Biondi in qualità di Sindaco pro tempore del Comune dell'Aquila

RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:

Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'art. 86, comma 1, stabilisce che l'Amministrazione locale prevede, a proprio carico, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi Istituti per i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 10.0000 abitanti, nonché per i Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il comma 2 del predetto art. 86, stabilisce che per gli Amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche indicate al comma 1, l'Amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto al comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili ai rispettivi Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Il Comune dell'Aquila ha sempre provveduto a liquidare i contributi minimi obbligatori agli Amministratori libero professionisti, in analogia con il versamento degli oneri previdenziali versati per gli Amministratori lavoratori dipendenti.




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

In data 31.12.2014 è pervenuta una comunicazione da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella quale si riportava *“la determinazione per l'anno 2015 dei contributi minimi obbligatorida versare mensilmente, ove ricorra l'obbligo di pagamento, della quota forfettaria così come stabilita dal D.M. del 25.5.2001”*.

Con l'occasione la Cassa Forense richiamava *“codesta Amministrazione alla verifica del proprio obbligo del versamento delle quote forfettarie suddette, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti in varie sezioni regionali (Emilia Romagna 2011, Sardegna 2012, Puglia 2013, Basilicata, Piemonte, Liguria, Marche e Lombardia 2014) e del parere del Ministero degli Interni del 9.4.14. Nel caso, effettuate le vostre verifiche, ricorresse tale obbligo i contributi minimi calcolati per l'avv...sono i seguenti”*.

In considerazione di questa segnalazione, gli uffici hanno effettuato i suggeriti approfondimenti e di conseguenza la dirigente p.t., viste le intervenute deliberazioni delle varie Sezioni Regionali delle Corti dei Conti e del parere del Ministero dell'Interno del 9.4.2014 n. 15900/TU7086 che, sostanzialmente, vietano la corresponsione di tale beneficio in assenza di una esplicita rinuncia all'esercizio della professione per tutta la durata della carica, analogamente a quanto previsto per gli Amministratori lavoratori dipendenti, ha chiesto agli Amministratori libero professionisti se intendessero o meno rinunciare all'esercizio della professione per tutta la durata della carica significando che, in caso di mancata risposta, non sarebbe stato versato il contributo previdenziale alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Non essendo pervenuto alcun riscontro, la dirigente, uniformandosi ai suddetti pareri, non ha accolto la richiesta di versamento dei contributi previdenziali.

Avverso tale decisione gli Amministratori interessati hanno proposto ricorso al Giudice del Lavoro. Il Comune dell'Aquila non si è costituito.




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

rispetto alla posizione dei *nuovi Amministratori*, molti dei quali, *non essendo lavoratori dipendenti*, all'esito della pronuncia della Corte di Appello, stanno richiedendo a questo Ente il versamento dei contributi previdenziali minimi ai rispettivi enti previdenziali.

In effetti, l'accoglimento delle richieste di erogazione degli oneri previdenziali costituirebbe un *palese contrasto* con il consolidato orientamento giurisprudenziale di codesta Corte, sostenuto anche dai pareri del Ministero degli Interni, con potenziale danno erariale.

Viceversa il rigetto delle suddette istanze esporrebbe inevitabilmente il Comune dell'Aquila ad una serie di ricorsi innanzi al Giudice del Lavoro, il cui esito è evidentemente scontato, con conseguente danno economico per l'Ente, visto che la Corte d'Appello, Sezione Lavoro, non potrebbe che confermare il proprio orientamento, pur nel contrasto con quello di codesta spettabile Corte.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto la materia trattata afferisce all'individuazione delle modalità per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche tra le quali è possibile annoverare, sia gli oneri previdenziali da corrispondere agli amministratori lavoratori autonomi, che l'eventuale pagamento di spese legali che il giudice del lavoro potrebbe liquidare nel confermare il proprio indirizzo.

La norma riguardante il quesito è l'art. 86, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere ed in contrasto con il consolidato orientamento della Corte dei Conti sono le sentenza del Tribunale del Lavoro di L'Aquila n. 495/2015 e 496/2015 e la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 764/2017.




Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it






IL SINDACO DELL'AQUILA

I pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti sostanzialmente conformi tra loro sono: deliberazione n. 118/2017/PAR del 13 luglio 2017 Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo; deliberazione n. 95/2014/PAR del 5 marzo 2014 Sezione regionale di Controllo per la Lombardia; deliberazione n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014 Sezione regionale di Controllo per la Basilicata.

L'Aquila, 07.12.2017

Il Sindaco
Pierluigi Biondi



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it

